



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2399 dell'anno 2011, proposto da: Di Leva Martino, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Sguanci, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, al Centro Direzionale - Is. E/4, presso lo studio dell'avv. Raffaele Pellegrino;

contro

Comune di Meta, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Prisco e Domenicantonio Siniscalchi, con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Giulio Cesare n. 19, presso lo studio dell'avv. Raffaele Pignataro;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

a) della nota prot. n. 2507 del 14.2.2011, con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica del Comune di Meta, in riscontro alla richiesta prot. n. 1085 del 21.1.2011 del ricorrente (avanzata per il rilascio del permesso di costruire un parcheggio pertinenziale interrato all'interno di un fondo sito alla via

C. Colombo), ha comunicato, testualmente: “*si ritiene non meritevole di accoglimento la richiesta*”;

b) di ogni atto precedente, preordinato, propedeutico e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Meta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso, notificato in data 18 aprile 2011 e depositato il 3 maggio successivo, Di Leva Martino ha esposto:

- che era proprietario in Meta di un appezzamento di terreno di natura agrumeto, della superficie di ettari 1.04.22, con annessi cespiti, avente accesso dalla via Cristoforo Colombo e riportato in catasto terreni alla partita 1203, p.lle 418 (ex 5 b), 419 (ex 7 b), 422 (ex 176 b), 421 (ex 9 b);

- che, in data 9.12.2003 aveva chiesto al Comune di Meta l'autorizzazione per la realizzazione di una autorimessa interrata su due livelli di 37 posti auto ciascuno, da destinare, ai sensi della L. 122/1989 e succ. modif. e integraz., a pertinenze di unità immobiliari;

- che l'area interessata dall'intervento ingombrava meno di un quarto dell'intera estensione del fondo, ed insisteva in parte in zona di rispetto ambientale (la p.lla 418), e parte in zona di tutela agricola del P.R.G. (la p.lla 419);

- che la progettata autorimessa sarebbe stata integralmente interrata, ad eccezione della rampa di accesso;

- che sulla copertura, fatta eccezione per i grigliati di aereazione, sarebbe stato ripristinato lo strato di terreno vegetale (nella quantità imposta dal Regolamento di esecuzione della L. Reg. Campania n. 19/2001), utile al ripristino dell'esistente agrumeto (e, anzi, con suo miglioramento);
- che la Commissione Edilizia Integrata, in data 13.1.2004, valutando l'intervento non pregiudizievole per l'ambiente e per i valori paesaggistici, aveva reso parere favorevole;
- che il sindaco di Meta, condividendo tale parere, aveva poi, con decreto n. 3 del 15.1.2004, concesso l'autorizzazione ex art. 151 co. 4 Decrr. Leg.vo 490/1999;
- che, con provvedimento del 22.3.2004, il Soprintendente B.A.P.P.S.A.D. per Napoli e provincia aveva però annullato tale decreto sindacale (sull'assunto che fosse affetto da eccesso di potere e in contrasto con il Decr. Leg.vo 490/1999, nonché con il P.U.T.);
- che il Comune di Meta aveva, quindi, con nota prot. n. 5052 del 5.4.2004, dichiarato inammissibile la d.i.a. presentata da esso ricorrente il 23.3.2004;
- che il decreto di annullamento e la dichiarazione di inammissibilità della d.i.a. erano stati impugnati innanzi al T.A.R. Campania-Napoli, che, con sentenza n. 19742/04 del 30.12.2004, aveva tuttavia respinto il proposto ricorso;
- che, in sede di appello, l'adito Consiglio di Stato aveva riformato la gravata sentenza, e, con decisione n. 551/2006 del 10.2.2006 aveva annullato gli atti impugnati;
- che, con tale sentenza, il supremo consesso amministrativo aveva chiarito che l'intervento proposto avrebbe dovuto ritenersi assentibile – tra l'altro – per effetto della deroga agli strumenti urbanistici posta dall'art. 6 L. Reg. Campania 19/2001;
- che, con istanza prot. n. 1085 del 21.1.2011, esso ricorrente, rappresentate le modifiche apportate dall'art. 2 L. Reg. Campania 1/2011 alla precedente L. Reg. 16/2004, aveva chiesto il rilascio del permesso di costruire;

- che tuttavia il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica del Comune di Meta, con nota prot. n. 2507 del 14.2.2011, aveva in riscontro ritenuto *“non meritevole di accoglimento l'istanza”*.

Tanto esposto, il ricorrente ha impugnato tale diniego, da ultimo intervenuto, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1) illogicità e contraddittorietà manifesta – illegittimità della motivazione per erronea interpretazione di decisione: la pronuncia n. 551/2006 del Consiglio di Stato, richiamata nel provvedimento impugnato, in realtà non sarebbe di ostacolo all'accoglimento della presentata istanza di permesso di costruire, in quanto in essa la zona P.U.T. interessata dall'intervento (di rispetto ambientale) non sarebbe gravata da un vincolo di inedificabilità assoluta, bensì relativa e perciò rimovibile); l'argomento utilizzato come presupposto per giustificare il diniego sarebbe illogico e contraddittorio, in quanto derivante dall'errata interpretazione di una pronuncia giurisdizionale;

2) erronea interpretazione dell'art. 17 L. Reg. Campania n. 35/1987 – illegittimità: la prescrizione di inedificabilità posta dall'art. 17 L. Reg. Campania 35/1987 sarebbe suscettibile di essere derogata, sussistendone i presupposti;

3) erronea interpretazione dell'art. 2 lett. “N” L. Reg. Campania 1/2011, modificativa dell'art. 49 n. 10 L. Reg. Campania 16/02004: a differenza di quanto sostenuto dal Comune di Meta, le disposizioni procedurali della L. Reg. Campania 19/2001 (che, a seguito della modifica apportata all'art. 49 L. Reg. 16/2004 dall'art. 2 lett. “N” L. Reg. 1/2011 risultano applicabili anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla L. Reg. 35/1987), prevederebbero la realizzazione di autorimesse interraste anche in deroga alle previsioni dei Piani Regolatori, stante il tenore dell'art. 6 n. 2 (che statuisce che *“La realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, è soggetta a permesso di costruire non oneroso, anche in deroga agli strumenti*

urbanistici vigenti"); l'intervento richiesto avrebbe potuto, quindi, essere assentito previo conseguimento di autorizzazione e/o nulla osta da parte dell'Autorità deputata alla tutela del vincolo;

4) violazione degli artt. 1 e 10 L. 241/1990 e succ. modif. e integraz., e dell'art. 1 n. 1, 2 e 3 L. Reg. Campania 19/2001: sarebbero state omesse le necessarie comunicazioni di avvio del procedimento di diniego, nonché dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990;

5) erronea applicazione dell'art. 16 R.D. 1357/1940 e violazione dell'art. 1 L. 241/1990 e succ. modif. e integraz.: il quinquennio di validità dell'autorizzazione paesaggistica si riferirebbe all'inizio dei lavori e non al loro completamento, come invece sostenuto dal Comune di Meta; sarebbe illogico pensare che la scadenza dell'autorizzazione paesaggistica per decorso del quinquennio durante il corso dei lavori, possa determinarne l'interruzione in attesa di una nuova autorizzazione; pretestuosamente, il Comune di Meta avrebbe prima fatto scadere il quinquennio, e solo dopo avrebbe comunicato il gravato diniego;

6) carenza di istruttoria – illegittimità: il nulla osta della Circumvesuviana sarebbe stato conseguito e allegato alla pratica edilizia.

In data 16 maggio 2011 si è costituito in giudizio il Comune di Meta, contestando la fondatezza del proposto ricorso, e concludendo per la sua reiezione.

All'udienza camerale del 15 maggio 2011, fissata per la discussione dell'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, la causa è stata cancellata dal ruolo su richiesta di quest'ultimo.

In data 7 dicembre 2012 parte ricorrente ha prodotto una memoria.

Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento con il quale il Comune di Meta ha respinto l'istanza presentata in data 21.1.2011 – prot. n. 1085 da Di Leva

Martino al fine di ottenere il rilascio del permesso di costruire un parcheggio pertinenziale interrato in un fondo di proprietà, sito alla via Cristoforo Colombo e identificato in catasto con le p.lle 418 (ex 5 b), 419 (ex 7 b), 422 (ex 176 b), e 421 (ex 9 b).

Tale diniego è stato opposto dal Comune di Meta sulla base di più ragioni; ovvero:

- perché, ricadendo l'intervento in zona 2 del P.U.T. di cui alla L. Reg. Campania n. 35/1987 (trasferita in P.R.G. come zona di rispetto ambientale), sussisterebbe un vincolo di inedificabilità assoluta, derogabile soltanto per la realizzazione di attrezzature pubbliche;

- perché la formulazione dell'art. 9 L. Reg. Campania n.19/2001, come risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 49 L. Reg. n. 16/2004 e quindi dalla L. Reg. n. 1/2011, limiterebbe l'applicazione delle disposizioni di tale articolato normativo, nell'ambito dei "*territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale n. 35/1987*" alle sole "*disposizioni procedurali*", con salvezza, perciò, dei vincoli sostanziali;

- perché sarebbe decorso il periodo di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica in possesso del ricorrente, essendo trascorsi cinque anni dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato – sez. VI, n. 551 del 10.2.2006, con la quale era stato definito l'instaurato contenzioso giudiziario;

- perché l'intervento proposto non sarebbe eseguibile senza il preventivo N.O. del Ministero dei Trasporti, essendo previsto nell'ambito di 30 metri dalla strada ferrata.

Con più motivi di ricorso, Di Leva Martino contesta la fondatezza degli argomenti posti a fondamento del diniego oppostogli, nell'occasione evidenziando come la vicenda da cui era scaturita la controversia si è venuta ad innestare, quale l'ultima parte, nell'ambito di un complesso contenzioso, riguardante l'autorizzazione n. 3 del 15.1.2004, rilasciata dal Sindaco di Meta per assentire dal punto di vista paesaggistico l'intervento edilizio in questione, ma annullata dalla Soprintendenza

per i beni Architettonici, Paesaggistici, e per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico per Napoli e provincia con decreto del 22.3.2004: il conseguente giudizio amministrativo da lui attivato, aveva visto la reiezione del ricorso in primo grado (con sentenza del T.A.R. Campania Napoli – sez. II n. 19742 del 30.12.2004), ma il suo accoglimento in appello (giusta decisione del Consiglio di Stato – sez. VI, n. 551 del 10.2.2006), con annullamento, infine, sia dell’annullatorio decreto soprintendentizio, sia del conseguente provvedimento comunale con cui era stata dichiarata inammissibile la d.i.a. presentata in data 23.3.2004, entrambi oggetto di gravame.

Resiste, dal suo canto, il Comune di Meta.

Così sommariamente delineato l’ambito del giudizio, osserva il Tribunale che è nella decisione n. 551/2006 del Consiglio di Stato (resa in esito ad un giudizio in cui era stato parte anche il Comune di Meta) che vanno reperite le coordinate che avrebbero dovuto guidare la successiva azione amministrativa di cui in questa sede si discute; posto che il supremo consesso amministrativo in tale occasione ha chiaramente affermato:

- che l’area interessata dal progettato intervento (ricadente nella zona territoriale 2 del P.U.T.), è qualificata di “rispetto ambientale”, e che tali zone non risultano gravate, ai sensi dell’art. 17 L. Reg. Campania 35/1987, da “vincoli di inedificabilità assoluta, consentendosi appunto l’edificabilità, previa loro rimozione”;

- che “il disposto di cui all’art. 6 della L.R. n.19/2001, concernente, tra l’altro, anche “norme in materia di parcheggi pertinenziali”, prevede, al comma 2, che “la realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici ovvero nel sottosuolo o al pianterreno di essi, è soggetta a permesso di costruire non oneroso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti” (autorizzazione gratuita o d.i.a.)”;

- che “dal delineato quadro normativo - caratterizzato in particolare dalle disposizioni di cui all’art. 17 L.R. n.35/1987, con riguardo all’area interessata alla costruzione in questione, e

all'art. 6 della L.R. n.19/2001, che consente, come accennato, il permesso di costruzione anche in deroga - deriva che nella specie l'intervento edificatorio richiesto dal sig. Di Leva al Comune di Meta, e poi da tale ente in un primo momento autorizzato, avrebbe dovuto ritenersi assentibile per effetto della prevista deroga agli strumenti urbanistici, alla stregua di quanto disposto appunto dalla norma da ultimo citata, ferma restando ovviamente la relativa valutazione ambientale?;

- che, in ogni caso, "l'art.6, comma 2, L.R. n.19/2001 consente la realizzazione di parcheggi in deroga a strumenti urbanistici, più precisamente, nel caso in esame, in deroga alla previsione di inedificabilità privata".

Ecco, allora, che deve dirsi errato il presupposto da cui è partito il Comune di Meta per negare il chiesto titolo edilizio, ovvero la sussistenza di un "vincolo di inedificabilità assoluto derogabile solo per le attrezzature pubbliche", mentre risulta corretta la posizione di parte ricorrente, che invoca, invece, proprio il disposto di cui all'art. 6 co. 2 L. Reg. n. 19/2001 a giustificazione del chiesto rilascio di un permesso di costruire box pertinenziali in deroga al vigente strumento urbanistico.

Né ostativa alla richiesta del Di Leva risulta la disposizione di cui al successivo art. 9 della medesima L. Reg. n. 19/2001, nella formulazione vigente al momento in cui è stato adottato il diniego di cui si discute.

In proposito, infatti, va evidenziato che tale norma ha subito molteplici cambiamenti nel tempo, in quanto, da una formulazione originaria ("Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, e, in caso di contrasto prevalgono sulle disposizioni di quest'ultima") evidenziante con chiarezza l'intento del legislatore regionale di far prevalere la disciplina della L. Reg. 19/2001 sulle statuizioni del P.U.T. dell'area sorrentino-amalfitana di cui alla L. Reg. 35/1987, si è passati, con la riformulazione operata con l'art. 49 co. 10 L. Reg. 16/2004 ("Le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla legge stessa"), ad una altrettanto

chiara situazione di inderogabilità assoluta dei vincoli posti dal P.U.T. . Tuttavia, con l'ulteriore modifica apportata dall'art. 2 co. 1 lett. n) L. Reg. 1/2011 (il quale ha eliminato l'inciso "*fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla legge stessa*"), deve ritenersi che il legislatore regionale abbia inteso ritornare sui suoi passi, nuovamente accordando prevalenza (ancorché non generalizzata, stante il permanere dell'aggettivo "*procedurali*" riferito alle relative disposizioni) alla L. Reg. 19/2001: e, però, tra le disposizioni applicabili non può non annoverarsi quella posta dal co. 2 dell'art. 6 di cui si è detto (sul punto cfr. T.A.R. Campania-Napoli n. 1712 del 25.3.2011). Del resto, che questo fosse l'intento del legislatore regionale, è stato, poi, indiscutibilmente palesato dalla conclusiva modifica apportata all'art. 9 in commento dall'art. 52 co. 5 lett. b) L. Reg. n. 1/2012, con cui è stato espunto proprio il citato aggettivo "*procedurali*", e si è pervenuti oggi di nuovo ad una piena prevalenza delle previsioni della L. Reg. 19/2001, stante il fatto che l'attuale art. 9 di questa risulta così formulato: "*Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35*".

Parimenti errato è, altresì, l'assunto del Comune di Meta circa l'avvenuta perdita di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica in possesso del ricorrente, per intervenuto decorso del termine quinquennale in proposito posto dall'art. 146 Decr. Leg.vo n. 42/2004.

In primis, infatti, va detto che il *dies a quo* di tale termine non può porsi alla data di pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato – sez. VI, n. 551/2006 (cioè al 10.2.2006, come asserito nel provvedimento di diniego), bensì esso non può che partire dal passaggio in giudicato di detta decisione, ovvero dal momento in cui essa acquista definitiva stabilità: e tale momento, essendo la citata pronuncia suscettibile di essere impugnata con ricorso per Cassazione (ancorché soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione) deve porsi, in mancanza di prova di sua avvenuta

notifica, al momento del decorso di un anno e gg. 45 dalla pubblicazione, e quindi al 27.3.2007.

Ecco, allora, che alla data di adozione del diniego qui gravato, l'autorizzazione in parola era ancora del tutto efficace, e l'attività edilizia ben avrebbe potuto essere intrapresa (senza necessità, sia detto per inciso, di doversi concludere nel quinquennio; bastando il mero inizio dei lavori in tale termine, potendosi, altrimenti opinando avere effetti anomali e distorti).

Quanto, infine, al N.O. del Ministero dei Trasporti (per essere l'area d'intervento nei pressi della ferrovia circumvesuviana), pure richiesto nel provvedimento di diniego, il ricorrente ha dimostrato che ne era munito, e in proposito nessuna contestazione è stata sollevata dalla difesa del Comune resistente.

Pertanto, sussistendo i denunciati vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, il ricorso va accolto, e l'impugnato diniego va annullato.

La peculiarità della vicenda induce a compensare le spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da Di Leva Martino, lo accoglie, e, per l'effetto, annulla il diniego di cui alla nota prot. n. 2507 del 14.2.2011 a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica del Comune di Meta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore

Diana Caminiti, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)